



Gennaio 2026: CBAM e Codici Doganali Obbligatori

Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo informarVi che, a partire dal **1° gennaio 2026**, il Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM) entrerà nella sua **fase definitiva**.

Da tale data, l'importazione di merci soggette a CBAM (cemento, fertilizzanti, ferro e acciaio, alluminio, idrogeno, energia elettrica) sarà consentita **esclusivamente** agli operatori in possesso della qualifica di "**Dichiarante CBAM Autorizzato**" (DAC), salvo specifiche esenzioni.

Al fine di evitare blocchi delle merci in dogana, Vi preghiamo di prendere nota dei seguenti **codici TARIC (Certificati)** che dovranno essere tassativamente indicati nelle dichiarazioni doganali a partire dal 01/01/2026 per giustificare l'importazione.

Se la Vostra azienda ha ottenuto l'autorizzazione dall'Autorità Competente (in Italia, il MASE), dovrete fornirci il seguente codice per ogni importazione:

Se siete "DICHIARANTE AUTORIZZATO CBAM"

- **CODICE Y128:** Da utilizzare per indicare il Vostro **Numero di Conto CBAM** (assegnato al momento dell'autorizzazione). L'inserimento di questo codice certifica che siete un soggetto autorizzato ad importare merci CBAM.

Se avete presentato la Domanda **DICHIARANTE AUTORIZZATO CBAM** ma non avete ancora avuto l'autorizzazione

Se non avete ancora ottenuto lo status di Dichiarante Autorizzato al 1° gennaio 2026, ma avete presentato regolarmente la domanda, potrete continuare ad importare temporaneamente utilizzando questo codice:

- **CODICE Y238:** Da utilizzare se **la domanda per ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato è stata presentata entro il 31 marzo 2026**.
 - *Nota:* Questo codice permette di proseguire le importazioni in attesa della decisione dell'autorità. In caso di successivo rifiuto dell'autorizzazione, le merci importate saranno soggette a sanzioni e regolarizzazioni.

CASI DI ESENZIONE TOTALE DA OBBLIGHI CBAM

Se la merce o la spedizione rientra in specifici casi di esenzione previsti dal Regolamento, dovrete indicarci uno dei seguenti codici per non applicare il meccanismo:

- **CODICE Y237:** Per merci aventi **origine nell'Unione Europea** (es. merci in reintroduzione che non hanno subito lavorazioni sostanziali all'estero).
- **CODICE Y134:** Per merci originarie di specifici territori esenti, ovvero **Büsinghen, Helgoland o Livigno** (in riferimento all'Art. 2, par. 4 del Reg. 2023/956).
- **CODICE Y135:** Da utilizzare per le **deroghe in virtù dell'Articolo 2, paragrafo 3** del Regolamento.
 - *Attenzione:* Con le modifiche del 2025, questo paragrafo si riferisce principalmente alle merci destinate all'uso nell'ambito di **attività militari**.
 - *Nota sulla soglia de minimis:* Vi ricordiamo che è stata introdotta una nuova esenzione per gli importatori che non superano le **50 tonnellate** totali di merci CBAM per anno civile. Se rientrate in questa casistica, siete esonerati dagli obblighi (autorizzazione e certificati), ma la

conformità a tale soglia sarà monitorata. Verificate con noi il codice corretto da applicare per questa specifica esenzione se diversa da Y135.

Cosa fare ora:

1. **Verificare i volumi:** Se prevedete di importare più di 50 tonnellate di merci CBAM nel 2026, dovete richiedere l'autorizzazione come Dichiaraante CBAM.
2. **Presentare la domanda:** La domanda va presentata tramite il Portale CBAM. Se la presentate entro il **31 marzo 2026**, potrete utilizzare il codice **Y238** per evitare il blocco delle merci.
3. **Comunicarci i codici:** Assicuratevi che per ogni spedizione dal 01/01/2026 ci forniate il riferimento all'autorizzazione (Y128), alla domanda in corso (Y238) o all'esenzione applicabile.

Ecco l'elenco delle merci e dei relativi codici di Nomenclatura Combinata (NC) soggette al meccanismo CBAM a partire dal **1° gennaio 2026**.

Questo elenco si basa sull'**Allegato I del Regolamento (UE) 2023/956**, integrato dalle modifiche apportate dal recente **Regolamento (UE) 2025/2083** (Pacchetto Omnibus) che ha perfezionato alcune voci in vista della fase definitiva. (se schiacciate il triangolo vedrete le voci una per una)

1. Cemento

- **2507 00 80:** Altre argille caoliniche.
 - *Nota importante per il 2026:* Il Regolamento 2025/2083 ha modificato questa voce per **escludere le argille caoliniche non calcinate**. La dicitura corretta diventa: "ex 2507 00 80 — Altre argille caoliniche escluse le argille caoliniche non calcinate".
- **2523 10 00:** Cementi non polverizzati detti «clinkers».
- **2523 21 00:** Cementi Portland, bianchi, anche colorati artificialmente.
- **2523 29 00:** Altri cementi Portland.
- **2523 30 00:** Cemento alluminoso.
- **2523 90 00:** Altri cementi idraulici.

2. Energia Elettrica

- **2716 00 00:** Energia elettrica.

3. Concimi (Fertilizzanti)

- **2808 00 00:** Acido nitrico; acidi solfonitrici.
- **2814:** Ammoniaca, anidra o in soluzione acquosa.
- **2834 21 00:** Nitrati di potassio.
- **3102:** Concimi minerali o chimici azotati.
- **3105:** Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti (azoto, fosforo e potassio), altri concimi; prodotti di questo capitolo in tavolette o imballaggi lordi ≤ 10 kg.
 - *Esclusione:* **3105 60 00** (Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio).

4. Ghisa, Ferro e Acciaio

Questo è il settore più vasto. Include le seguenti categorie:

- **2601 12 00:** Minerali di ferro e loro concentrati (diversi dalle piriti di ferro arrostite).
- **72:** Tutto il capitolo "Ghisa, ferro e acciaio", **con le seguenti eccezioni (non soggette a CBAM):**

- 7202 2 (Ferrosilicio)
- 7202 30 00 (Ferro-silico-manganese)
- 7202 50 00 (Ferro-silico-cromo)
- 7202 70 00 (Ferro-molibdeno)
- 7202 80 00 (Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno)
- 7202 91 00 (Ferro-titanio e ferro-silico-titanio)
- 7202 92 00 (Ferro-vanadio)
- 7202 93 00 (Ferro-niobio)
- Specifici codici 7202 99 (Ferro-fosforo, Ferro-silico-magnesio)
- **7204**: Cascami ed avanzi (rottami) di ghisa, ferro o acciaio.
- **Prodotti lavorati di ferro o acciaio** (codici specifici):
 - **7301**: Palancole.
 - **7302**: Elementi per la costruzione di strade ferrate.
 - **7303 00**: Tubi e profilati cavi, di ghisa.
 - **7304**: Tubi e profilati cavi, senza saldatura (ferro o acciaio).
 - **7305**: Altri tubi a sezione circolare, diametro esterno > 406,4 mm.
 - **7306**: Altri tubi e profilati cavi (saldati, ribaditi, ecc.).
 - **7307**: Accessori per tubi (raccordi, gomiti, manicotti).
 - **7308**: Costruzioni e parti di costruzioni (ponti, torri, porte, finestre, ecc.), escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406.
 - **7309 00**: Serbatoi e cisterne > 300 litri.
 - **7310**: Serbatoi, fusti e bidoni ≤ 300 litri.
 - **7311 00**: Recipienti per gas compressi o liquefatti.
 - **7318**: Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ecc..
 - **7326**: Altri lavori di ferro o di acciaio.

5. Alluminio

- **7601**: Alluminio greggio.
- **7603**: Polveri e pagliette di alluminio.
- **7604**: Barre e profilati di alluminio.
- **7605**: Fili di alluminio.
- **7606**: Lamiere e nastri di alluminio (spessore > 0,2 mm).
- **7607**: Fogli e nastri sottili (spessore ≤ 0,2 mm).
- **7608**: Tubi di alluminio.
- **7609 00 00**: Accessori per tubi (raccordi, gomiti, manicotti).
- **7610**: Costruzioni e parti di costruzione (ponti, torri, finestre, ecc.), escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406.
- **7611 00 00**: Serbatoi e cisterne > 300 litri.
- **7612**: Serbatoi, fusti e bidoni ≤ 300 litri.
- **7613 00 00**: Recipienti per gas compressi o liquefatti.
- **7614**: Trefoli, cavi, trecce (non isolati per l'elettricità).
- **7616**: Altri lavori di alluminio.

6. Sostanze Chimiche (Idrogeno)

- **2804 10 00**: Idrogeno.

Note per il Periodo Definitivo (dal 01/01/2026)

- **Esclusione Militare**: Il Regolamento 2025/2083 conferma che le merci elencate nell'Allegato I non sono soggette al CBAM se destinate a essere trasportate o utilizzate nell'ambito di attività militari.
- **Soglia di Massa**: Sebbene le voci doganali rimangano quelle sopra elencate, dal 2026 entra in vigore



la **soglia de minimis** di 50 tonnellate. Se l'importatore (incluso il dichiarante autorizzato) importa complessivamente meno di 50 tonnellate nette di queste merci in un anno civile, è esentato dagli obblighi CBAM (ad eccezione di elettricità e idrogeno).